

Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall'ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Con la [risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, **operano a decorrere dal periodo d'imposta 2020**. A ciò non osta il comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «*le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore*». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell'aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nel documento di prassi, evidenziato infine, che quanto rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle [interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472](#), presentate alla Camera dei Deputati.

Si segnala, tuttavia, che con riferimento *all'incerta* decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 ([in "Finanza & Fisco" n. 38-39/2019, pag. 2179](#)) per coloro che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, il CNDCEC ha inviato all'Agenzia delle entrate una [nota tecnica](#) nella quale sono stati evidenziati i motivi che lasciano preferire l'interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (*Statuto dei diritti del contribuente*), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell'anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

[Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 11 febbraio 2020](#), oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Requisiti di applicazione – Cause di esclusione – Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020 – Decorrenza dal periodo di imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificati dall'articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)